



Protocollo Antibullismo



Via Aurelia Nord, 342 – 55049 Viareggio (LU) | Tel. 0584 53104 | mail:
luis01800n@istruzione.it | pec: luis01800n@pec.istruzione.it
Cod. ministeriale: LUIS01800N | Cod. fiscale: 06684530964

INDICE

PREMESSA

a. Riferimenti normativi	2
b. La Legge 29 maggio 2017 n. 71 e Linee guida 2021	3
c. Le responsabilità	4

PARTE I

1.1 Bullismo e tipologie di bullismo	7
1.2 I ruoli nel bullismo	7
1.3 Cyberbullismo e tipologie di cyberbullismo	8
1.4 Cosa non è bullismo	9

PARTE II

Le azioni della scuola

2.1 Prevenzione	10
a. Le misure preventive	10
2.2 L'intervento nei casi accertati	12
a. Segnalazione	12
b. Valutazione	12
c. Interventi	12
d. Sanzioni	13
d. 1 Procedura	13
d. 2 Rilevanza civile e rilevanza penale	14

PREMESSA

La prevenzione e il contrasto del disagio, della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione rappresentano obiettivi prioritari per il nostro Istituto. In particolare, poniamo grande attenzione ai seguenti obiettivi educativi:

- sviluppare la capacità di rispetto
- educare all'importanza di comprendere e valorizzare le differenze culturali e personali
- migliorare le competenze di ascolto e le relazioni interpersonali
- sviluppare maggiore consapevolezza di se stessi, senso critico e capacità di valorizzazione dell'altro.

a. RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Dichiarazione dei diritti in internet del 4 luglio 2015; Legge 29 maggio 2017 n. 71;

Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017;

Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Le “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

b. LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

La **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**" introduce le seguenti novità:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** Il cyberbullismo è un fenomeno caratterizzato da comportamenti aggressivi, intimidatori o diffamatori che avvengono attraverso l'uso di mezzi digitali, come internet o i social media.
- **Obiettivo della legge:** contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme, attraverso interventi di prevenzione e una strategia di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime che come responsabili di reati, garantendo l'implementazione di misure all'interno delle istituzioni scolastiche.
- **Oscuramento del web:** se la vittima di cyberbullismo ha almeno 14 anni, può richiedere al gestore del sito internet o del social media di cancellare, oscurare o bloccare qualsiasi dato personale che riguardi il minore e che sia stato diffuso sulla rete internet.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** La scuola ha un ruolo fondamentale nel combattere il cyberbullismo, attraverso interventi formativi ed educativi che promuovano il rispetto, l'empatia e la consapevolezza digitale. Inoltre, la scuola deve anche supportare e proteggere i minori coinvolti, fornendo strumenti e risorse per affrontare e prevenire il fenomeno.
- **Ammonimento da parte del questore** (*già previsto per il reato di stalking ex art. 612 bis Codice penale*) : la vittima di cyberbullismo (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al questore e chiedere che il bullo venga formalmente diffidato a causa delle sue azioni. La richiesta può avvenire anche da parte di terze persone, a patto che non si tratti di istanze anonime.

L'ammonimento può essere rivolto nei confronti dei cyberbulli solo se di età compresa tra i 14 e i 18 anni e se il destinatario non è già stato denunciato per lo stesso fatto, per diffamazione o per minaccia. La procedura prevede la presentazione dei fatti e delle prove a supporto di quanto sostenuto a polizia o carabinieri, i quali hanno il compito di trasmettere tutti gli atti al questore.

Quest'ultimo, dopo aver analizzato quanto ricevuto e dopo gli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, potrà convocare per l'ammonizione il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore o ad una persona che esercita la potestà genitoriale. Se l'ammonizione non dovesse bastare e il bullo dovesse ripetere le sue condotte, allora non resterà che sporgere querela.

Le nuove **Linee guida del 2021** integrano la precedente normativa e prevedono:

- strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- progetto Safer Internet centre-Generazioni Connesse;
- formazione e-learning docenti referenti Piattaforma ELISA (e-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo);
- indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- modelli di prevenzione a molteplici livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di attuazione;
- invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento, laddove si è impossibilitati per ragioni oggettive, si invita a costituire reti di scopo;
- protocollo d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza;
- raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
- appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.

c. LE RESPONSABILITÀ

Nelle azioni di bullismo è importante distinguere le diverse responsabilità e a questo proposito si individuano:

1. *Culpa* del Bullo minorenni;
2. *Culpa in educando e vigilando* dei genitori;
3. *Culpa in vigilando dell'insegnante*
4. *Culpa in organizzando della scuola*

Culpa del bullo minorenne

Il minore di 14 anni non può essere ritenuto penalmente responsabile. Tuttavia, se viene identificato come “socialmente pericoloso”, possono essere adottate misure di sicurezza nei suoi confronti.

Il minore tra i 14 e i 18 anni può essere considerato responsabile se viene dimostrata la sua capacità di comprendere e di agire consapevolmente. Competente a determinare tale capacità è il giudice, il quale può avvalersi di consulenti professionisti.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

L'art. 2048 c.c. recita testualmente: *"Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi"*.

"Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Da ciò si evince che, nei casi di bullismo, il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore.

Culpa in vigilando dell'insegnante

L'insegnante ha il compito di vigilare affinché nell'Istituto Scolastico non avvengano episodi di bullismo. In tal senso, la cosiddetta *culpa in vigilando* è prevista dalla stessa Costituzione italiana che all'art. 28 prevede che *"i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici"* e dal Codice Civile laddove all'art. 2048 secondo comma si prevede che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

La presunzione di colpa dell'insegnante può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito dell'evento.

Dal punto di vista penalistico l'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Pertanto egli può essere punito con una multa fino a 516 euro *"quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni"* (art. 361 c.p.)

Culpa in organizzando della Scuola

Sussiste responsabilità della scuola per ***culpa in organizzando*** qualora la stessa non abbia adottato tutte le misure organizzative utili a garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. La Giurisprudenza più volte ha sottolineato che non è sufficiente per gli operatori della scuola "*vigilare sul comportamento*" dei ragazzi al fine di scongiurare condotte antigiuridiche (*culpa in vigilando*). In caso di episodi di bullismo, per superare la presunzione di responsabilità, la scuola deve dimostrare di aver adottato "*misure preventive*" atte ad evitare tali condotte. La vigilanza all'interno degli istituti scolastici deve essere quindi assicurata dentro e fuori la classe e la scuola che non prevenga atti di bullismo – prevedendo ad esempio uffici ad hoc (consultorio, assistenza psicologica ecc.) può ritenersi responsabile per *culpa in organizzando*.

PARTE 1

1.1 BULLISMO E TIPOLOGIE DI BULLISMO

Il bullismo è un fenomeno sociale complesso che può manifestarsi in diversi modi. I tipi di bullismo più comuni includono il bullismo fisico e verbale.

- Bullismo fisico: si verifica quando una persona utilizza violenza fisica contro la vittima: prendere a pugni, calci o spintonare la vittima, tirare i capelli o altri comportamenti aggressivi di natura fisica. Inoltre, il bullismo fisico può coinvolgere il danneggiamento o il maltrattamento degli oggetti personali della vittima, come danneggiare od occultare i suoi libri, i suoi dispositivi elettronici eccetera.
- Bullismo verbale: può essere diretto o indiretto.
 1. Il bullismo verbale diretto ha luogo quando una persona insulta o deride direttamente la vittima: utilizzare parole offensive o denigratorie, commenti sprezzanti sulla vittima o la sua ridicolizzazione in pubblico. Tale forma può manifestarsi anche online attraverso messaggi o commenti denigratori sui social media.
 2. Il bullismo verbale indiretto coinvolge comportamenti più subdoli che possono isolare o escludere la vittima dai gruppi sociali, per esempio attraverso pettegolezzi o la diffusione di voci false sulla vittima, mettendola in imbarazzo o facendola apparire negativamente agli occhi altrui e creando le premesse per un isolamento.

Sia il bullismo fisico sia quello verbale possono avere effetti devastanti sulla vittima, causando, oltre all'estremo del danno fisico, esiti psicologici ed emotivi.

1.2 I RUOLI NEL BULLISMO

Il bullismo si manifesta nel gruppo dei pari, in cui ogni membro ricopre un ruolo specifico.

- Bullo: colui che mette in atto le azioni aggressive. In genere è più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole, è spesso aggressivo, non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti, genitori e insegnanti. Considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio. Ha scarsa o nulla preoccupazione circa le conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa.

- Aiutante del bullo: la spalla che supporta i comportamenti del bullo, ma in una posizione secondaria (NON marginale).
- Bulli gregari/passivi: con i propri comportamenti e atteggiamenti (incitare e commentare a favore del prevaricatore e a discapito della vittima o anche semplicemente ridere delle sue azioni) incoraggiano il bullismo.
- Maggioranza silenziosa: è esterna al gruppo, rimane fuori dalla situazione per indifferenza o per la paura di diventare vittima del bullo.
- La vittima: subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo: l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale eccetera. Talvolta nega l'esistenza del problema e subisce la situazione.
- Il difensore della vittima: interviene a favore di colui che è bersaglio delle prevaricazioni.

1.3 CYBERBULLISMO E TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è caratterizzato da azioni aggressive e intenzionali poste in essere da una singola persona o da un gruppo di persone attraverso strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate eccetera) il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo impossibilitato a difendersi efficacemente.

L. n. 71/17 recita testualmente ... “per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali... realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

(art. 1 c. 2).

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

Flaming: un *flame* (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; i messaggi violenti, volgari o sarcastici hanno lo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: sono le *molestie*, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e

psichico. Come nel bullismo tradizionale, si crea una relazione sbilanciata tra la vittima e il persecutore.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono minacce fisiche esplicite o velate, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigration: pubblicazione all'interno della rete di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori.

Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi che screditano la vittima. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.

Trickery e Outing: diffusione di informazioni personali raccolte in un clima privato di fiducia e poi divulgate in rete.

Exclusion: esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

1.4 COSA NON È BULLISMO

I comportamenti definiti come "**quasi aggressivi**" comprendono azioni **giocose o scherzose**, come la lotta o la presa in giro, caratterizzate da **simmetria tra i partecipanti, assenza di intenzione di dominare** e una condotta **spontanea**. In questo tipo di interazioni non emergono ruoli rigidi né intenzioni volontarie di arrecare danno.

Le **forme di disagio**, invece, si manifestano attraverso espressioni psicologiche, comportamentali, relazionali o affettive che risultano **inadeguate o disfunzionali** rispetto al contesto in cui avvengono, rendendole inappropriate o persino dannose per gli altri.

È fondamentale distinguere questi comportamenti da quelli tipici e più tradizionali tra i giovani:

- **Lo scherzo** è un momento di divertimento, privo di intenti lesivi e fondato sulla reciprocità.
- **Il litigio** è un conflitto episodico che può scaturire da incomprensioni, differenze o competizioni, ma non tende a ripetersi nel tempo. Anche in caso di discussioni accese, è possibile successivamente chiarirsi, ristabilire una relazione serena o riconoscere civilmente divergenze di opinioni o comportamenti.

PARTE II

2. LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le azioni di contrasto scolastico al fenomeno consistono in:

- **prevenzione;**
- **intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio;**
- **collaborazione con professionisti ed enti esterni dedicati.**

Per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, è fondamentale implementare una strategia scolastica integrata, ossia un insieme coordinato di azioni coinvolgenti tutte le componenti della scuola: dirigenti, insegnanti, personale non docente e genitori, affinché si assumano la responsabilità di interagire con gli studenti, fornendo loro informazioni e supporto.

Oltre all'approccio educativo-preventivo, è essenziale adottare misure disciplinari e interventi mirati nei confronti dei bulli e dei cyberbulli. Tali misure devono trasmettere in modo inequivocabile la condanna da parte della scuola nei confronti di atti intimidatori, comportamenti aggressivi e ogni forma di sopraffazione, sia online che offline.

2.1. La prevenzione

La prevenzione si concretizza mediante le azioni e le proposte che la scuola adotta e che richiede una collaborazione stretta tra le famiglie e tutte le componenti del personale scolastico. A questo scopo, è essenziale che genitori e insegnanti si preparino adeguatamente, si informino e acquisiscano competenze e conoscenze specifiche. A tale proposito si suggerisce di seguire il corso di cinque ore proposto dalla piattaforma Elisa diretto a tutti i docenti, non solo ai referenti per la lotta a bullismo e cyberbullismo.

a. Misure di Prevenzione

Il nostro Istituto ha costituito

- **Un Team Antibullismo, composto dalla Referente Bullismo e Cyberbullismo, dalle Funzioni Strumentali Area Inclusione e dai Referenti per il Benessere e successo formativo degli studenti**

Il team predispone materiale informativo, didattico e di riferimento sulle tematiche del bullismo e lo mette a disposizione delle componenti scolastiche e genitoriali nella sezione specificatamente dedicata del sito dell'Istituto.

Tale sezione contiene anche la scheda di segnalazione dei presunti casi di bullismo o cyberbullismo scolastico in formato modulo google.

Predispone inoltre iniziative di prevenzione e di contrasto tramite iniziative educative e avvalendosi della collaborazione delle associazioni e di altri soggetti impegnati nella lotta al bullismo.

Il Team mobilita le risorse personali e professionali dei suoi membri per creare un ambiente che promuova la sicurezza e il benessere emotivo. Questo mira a coinvolgere gli altri membri del corpo insegnante e del personale scolastico. Il Team si impegna a sviluppare e attuare proposte concrete e a formarsi attraverso esperienze dirette e l'analisi di situazioni potenziali o effettivamente verificatesi.

• Uno Sportello di ascolto e consulenza psicologica

Lo Sportello Psicologico, a cura del dottor Vincenzo Lasala (vincenzo.lasala@galileiviareggio.net), psicologo, è un servizio dedicato ad alunni, genitori, docenti e personale ATA. Sarà operativo da **gennaio a giugno 2025** il giovedì, **dalle ore 9:30 alle 13:30**, o in altri orari concordati. Lo sportello offre uno spazio di **ascolto, informazione, sostegno e consulenza psicologica**, con l'obiettivo di accogliere e supportare studenti, genitori e personale scolastico nella **prevenzione e gestione del disagio psicofisico**. Oltre ai colloqui individuali, è possibile organizzare **incontri di gruppo** all'interno delle classi, su richiesta dei coordinatori, per affrontare specifiche tematiche o dinamiche emerse dall'analisi delle necessità.

Gli obiettivi specifici sono:

- promuovere l'azione di richiesta di aiuto
- promuovere una migliore relazione tra coetanei, attraverso incontri anche di gruppo
- promuovere una migliore relazione tra adolescenti e familiari
- promuovere una migliore relazione tra alunni e insegnanti

L'uso dello sportello permette un accrescimento della consapevolezza e/o una sollecita richiesta di assistenza riguardo a questioni legate all'ambito scolastico, familiare, personale o relazionale.

2.2 L'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio

a. Segnalazione

Il nostro Istituto prevede un modulo specifico per segnalare casi sospetti di bullismo a disposizione di studenti, genitori, collaboratori, docenti e psicologi. Questo modulo può essere compilato online e sarà gestito dal Team antibullismo.

b. Valutazione


Il team condurrà interviste con le persone coinvolte per raccogliere informazioni dettagliate su quanto segnalato e valutare la natura e la gravità dei fatti riportati.

Questo consentirà di ottenere dettagli sui ruoli specifici delle persone coinvolte (aggressori, vittime, spettatori inattivi, potenziali difensori), di comprendere il livello di disagio della vittima e valutare le caratteristiche di rischio del bullo.

I casi saranno attentamente esaminati dal Team assieme al Dirigente Scolastico, coinvolgendo anche i docenti del Consiglio di classe.

c. Interventi

In base ai dati raccolti, si stabilisce la priorità dell'intervento e il Team procederà quindi a delineare le azioni da attuare.



Codice verde: prevenzione universale

La situazione deve essere affrontata e monitorata

- con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo.
- sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

- Attività per promuovere un clima di classe positivo proposte dal Team antibullismo.
- Eventuale coinvolgimento di studenti per azioni di supporto agli interventi.
- Sanzioni al/ai bullo/i.

Codice giallo: prevenzione selettiva

La situazione (livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione) deve essere affrontata con interventi da attuare in classe.

- Sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.
- Interventi individuali svolti con il bullo tramite il coinvolgimento della famiglia.
- Interventi di supporto alla vittima con coinvolgimento della famiglia
- Potrebbe essere svolto un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, da parte dello psicologo della scuola e/o da professionisti esterni.
- Sanzioni al/ai bullo/i e ai supporters (coloro che ridono o inneggiano alle loro azioni).

Codice rosso: prevenzione indicata

Di fronte ad una situazione di urgenza di bullismo e di vittimizzazione, dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:

- Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal team Antibullismo;
- Supporto intensivo per la vittima;
- Intervento dello psicologo sui bulli (con l'autorizzazione dei genitori);
- Supporto intensivo a lungo termine e di rete (accesso ai servizi del territorio).
- Sanzioni al/ai bullo/i e ai loro supporters. I casi di sospetto reato devono essere gestiti come tali, allertando le forze dell'ordine.

d. Sanzioni

Le sanzioni verranno comminate secondo il Regolamento di disciplina d'Istituto in vigore dall'01/09/2024.

d.1 Procedura

- Comunicazione della segnalazione del presunto caso di bullismo alla Dirigenza.
- Comunicazione e coinvolgimento immediato del CdC per valutare la situazione e stabilire una linea d'azione.
- Il Team antibullismo e il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico convocano la famiglia della vittima.
- Il Dirigente Scolastico convoca la famiglia del bullo.
- Cdc di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare/sanzione, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

d. 2 Rilevanza civile e rilevanza penale

Le condotte poste in essere dal bullo o dal cyberbullo possono essere sussunte nei reati di:

- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesioni (art. 582 e ss c.p.);
- Danni alle cose, danneggiamento (art. 635 c.p.);
- Diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.);
- Minacce (art. 612 c.p.);
- Molestia o disturbo alla persona (art. 660 c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Stalking (612 bis c.p.)
- Razzismo (legge 654/1975 e 604 bis c.p.)
- Prese in giro (660 c.p.)
- Offese (594 e 595 c.p.)
- Revenge porn, sexting (612 ter c. p.)

Anche nei casi meno gravi, l'atto di bullismo può essere considerato e sanzionato come *mobbing*, coinvolgendo un comportamento perpetrato ai danni di un individuo più vulnerabile. Isolare un compagno, ripetutamente e volutamente, per ferirlo o farlo sentire diverso, sminuirlo o canzonarlo: sono tutte azioni vessatorie che costituiscono atti di bullismo.

Il bullo, analogamente al datore di lavoro nel mobbing, detiene una posizione di superiorità rispetto alla vittima, sfruttando tale vantaggio per recare danno attraverso atti di sopraffazione. Anche l'aspetto psicologico sembra comune, manifestandosi nella volontà di danneggiare la vittima senza alcun beneficio personale (che possa essere considerato giustificato o significativo).

Nella questione del bullismo, essendo spesso il bullo minorenne, l'atto illecito ricade sui genitori come *culpa in educando*, in quanto responsabili dell'educazione e del comportamento del loro figlio.

DEVONO ESSERE DENUNCIATI i seguenti reati perseguibili d'ufficio:

- rapina ed estorsione riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro;
- lesioni gravissime e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportino una diminuzione permanente della funzionalità di un organo;
- violenza sessuale commessa singolarmente o in gruppo (si sottolinea che qualsiasi atto che abbia interessato, attraverso il contatto fisico, la sfera della sessualità altrui rientra in questa definizione);
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.